

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

Proc. n. 45539/2010

Promosso da

contro

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza, letti atti e documenti e sentite le parti, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo svolta nell'interesse dell'opponente,

osserva

l'opponente lamenta la nullità del precetto sottolineando come il titolo esecutivo azionato (sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28.10.2009 n. 12841) non possa considerarsi munito della richiesta esecutorietà e ciò sia perché la sentenza non conterrebbe la dichiarazione di provvisoria esecutività da parte del giudice sia perché la statuizione di condanna al pagamento delle spese azionate non sarebbe dotata di autonoma esecutorietà seguendo ad una pronuncia di accertamento negativo; ha inoltre sottolineato come l'esecuzione del titolo potrebbe determinare nell'opponente un pregiudizio grave ed irreparabile, stante le precarie condizioni economiche del medesimo e che avverso il titolo azionato risulta proposto appello con istanza di sospensione della esecutorietà del titolo;

parte opposta ha contestato le argomentazioni di parte opponente, ribadendo che la sussistenza dell'esecutorietà del titolo perviene direttamente dal disposto di cui all'art. 282 c.p.c. e che essa riguarda anche la statuizione relativa alle spese del giudizio; ha anche contestato la sussistenza del periculum, la rilevanza della proposta istanza di sospensione nell'appello nonché la rilevanza dei documenti depositati nel corso dell'odierna udienza;


l'istanza non è meritevole di accoglimento:

- 1) l'art. 282 c.p.c., così come riformato con la novella del 1990 e succ. mod., capovolgendo il principio affermato dalla norma nella versione previgente, introduce il contrario principio della immediata efficacia esecutiva della sentenza, rendendo quindi non più necessaria la dichiarazione di esecutorietà, efficacia che si produce ex lege;
- 2) la statuizione di condanna alle spese, in virtù dell'efficacia condannatoria endoprocessuale assunta dalla Giurisprudenza della Suprema Corte a principio uni formatore, risulta dotata di efficacia esecutiva ancorché essa sia corollario di una pronuncia di merito non a contenuto condannatorio (cfr per tutte in ultimo Cass. 18512/2007);
- 3) la proposizione dell'appello con istanza di sospensione non impedisce a questo Giudice dell'opposizione a precetto di decidere su analoga istanza, allo stato degli atti tenuto anche conto dell'ambito del potere decisionale del giudice adito ex art. 615 primo comma c.p.c., ambito che differisce significativamente da quello proprio del giudice dell'impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo;
- 4) la sussistenza di un generico periculum di per sé non può costituire, in assenza di gravi motivi consistenti nella ragionevole fondatezza dell'opposizione, motivo di sospensione;
- 5) la documentazione prodotta dall'opponente, attinendo al merito della vicenda, va dichiarata allo stato irrilevante ai fini della decisione sull'istanza di sospensione

P.Q.M.

Visto l'art. 615 c.p.c. respinge l'istanza di sospensione della esecutività del titolo azionato. Conferma la già fissata udienza del 16.12.2010 ore 10.45 per la trattazione del giudizio di merito ex art. 183 primo comma c.p.c..

Si comunichi
Milano, 21 luglio 2010



Il Giudice

